



# DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE

sulla conversione in legge  
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41  
“Misure urgenti in materia di sostegno  
alle imprese e agli operatori economici,  
di lavoro, salute e servizi territoriali,  
connesse all’emergenza da Covid-19”

Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>  
del Senato della Repubblica

8 aprile 2021





*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

(seduta 8 aprile 2021)

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante *"Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 10, comma 1, lettera f) della citata legge secondo cui il CNEL *"contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome"*;

VISTO l'art. 12 della medesima legge che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee;

VISTO il regolamento della Camera dei deputati, in particolare gli articoli 146 e 147, che regolano tempi e modi di esercizio della facoltà dell'Assemblea e delle Commissioni di acquisire, rispettivamente, pareri ovvero studi ed indagini del CNEL sull'oggetto della discussione;

VISTO il Regolamento degli Organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del CNEL il 17 luglio 2019, in particolare l'articolo 18, *(Procedure semplificate)*;

VISTO il Programma di attività del CNEL approvato nella seduta 30 gennaio 2019, con le integrazioni apportate dall'Assemblea del 18 dicembre 2019;

VISTA la nota 25 marzo 2021 a firma del Presidente delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> (*Programmazione economica, bilancio*) e 6<sup>a</sup> (*Finanze e tesoro*) del Senato della Repubblica, Sen. Luciano D'Alfonso, di richiesta della disponibilità del Presidente del CNEL a trasmettere una "documentazione scritta" sul disegno di legge n. 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19), entro il giorno 8 aprile 2021.

VISTO il documento istruttorio 6 aprile 2021, recante "Nota sul decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41", predisposto dagli Uffici competenti del CNEL;

VISTO il verbale della seduta 8 aprile 2021 dell'Ufficio di Presidenza che su proposta del Presidente ha approvato l'attivazione della procedura semplificata di cui al citato art. 18 del Regolamento del CNEL per l'adozione della documentazione istruttoria sopra menzionata;

RITENUTO di trasmettere alle richiedenti Commissioni parlamentari una memoria scritta sui temi oggetto della predetta richiesta;

UDITO il relatore, Presidente Tiziano Treu;

TENUTO CONTO delle osservazioni emerse dal dibattito consiliare;

FATTA SALVA la ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile;

SENTITO il Segretario generale, Cons. Paolo PELUFFO,

#### APPROVA

Le unite Osservazioni e Proposte per il successivo inoltro alla Commissione Finanze della Camera dei deputati e alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato concernenti l'Atto Senato 2144, recante *Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19"*.

.

Il Presidente

Prof. Tiziano Treu

NOTA SUL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, RECANTE  
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI  
ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE  
ALL'EMERGENZA DA COVID-19” – AS 2144.

**Premessa**

Le organizzazioni rappresentate in seno al CNEL, non possono non ribadire che solo una costante concertazione con le Parti sociali, in merito agli specifici interventi, garantisce sostegni capaci di fronteggiare la contingenza epidemiologica e di assicurare, al tempo stesso, prospettive di ripresa delle attività produttive cui i sostegni si riferiscono. Il CNEL ha sempre affermato che anche i provvedimenti emergenziali, come quello all'esame, dovrebbero essere adottati in una prospettiva di superamento dell'emergenza e fornire contributi al raggiungimento di obiettivi più strutturali. A più di un anno dall'inizio della pandemia, i primi bilanci mostrano come in pochi mesi essa abbia comportato una distruzione di reddito senza precedenti -si calcola due volte e mezzo superiore a quella causata dalla crisi finanziaria del biennio 2008-2010. Il danno in termini di impoverimento materiale, sociale, educativo e psicologico è incalcolabile.

Nel nostro Paese, come è stato sottolineato da tutti gli osservatori, l'epidemia ha messo in maggiore evidenza patologie preesistenti, che riguardano i più importanti “pezzi” che compongono il sistema Italia: l'organizzazione sanitaria, la produzione e lo scambio, l'articolazione dei vari livelli istituzionali, il mondo della scuola, il mercato del lavoro con le sue debolezze. Quest'ultimo già prima della pandemia contava circa tre milioni di precari e un numero forse superiore di irregolari. La crisi *covid* ha “aggiunto” il peso di 3,9 miliardi di ore lavorate in meno nel corso dell'anno 2020. Malgrado, quindi, i ripetuti interventi governativi che hanno scandito le varie “ondate” del contagio nell'anno trascorso, con ben 9 decreti e 5 scostamenti di bilancio (l'ultimo autorizzato dal Parlamento lo scorso 26 novembre), più le misure inserite nella legge di bilancio 2021-23, il contesto economico, sociale e sanitario del nostro Paese continua ad essere drammatico.

Il provvedimento, pur considerato dalle Parti sociali indispensabile, a fronte delle misure restrittive reintrodotte appare non sufficiente a fornire risposte strutturali a un tessuto economico gravemente compromesso dalla

crisi in corso e a una compagine sociale in forte fibrillazione. Soprattutto, malgrado i correttivi apportati rispetto alla decretazione prodotta dal precedente esecutivo, ci si trova ancora all'interno di quadro dettato dall'emergenza e mancante di un collegamento strategico rispetto alle grandi direttrici contenute nel PNRR. Appare evidente come una fase di vera inversione del ciclo sia ormai condizionata all'efficacia di un piano vaccinale che finora ha stentato a partire, e rispetto al quale le Parti sociali sollecitano interventi volti a favorire la vaccinazione nei luoghi di lavoro, con l'attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro siglato dal Governo con le Parti sociali.

## **2. Esame del provvedimento del Governo**

Con il presente decreto-legge il Governo mobilita 32 miliardi di fondi in *deficit*, una dimensione economico-finanziaria seconda solo al decreto "Rilancio" del mese di maggio 2020. Va sottolineato che il presente decreto, con lo scostamento dei 32 miliardi approvato per il 2021 che si somma ai cinque scostamenti approvati nel 2020, determinerà l'approssimarsi del parametro del debito pubblico alla soglia del 160%.

Il nuovo pacchetto di interventi ha pertanto dimensioni tali da compromettere la previsione programmatica di crescita del PIL del 6% formulata in autunno, e lascia ipotizzare la necessità, condivisa, di un nuovo scostamento in concomitanza con la presentazione del DEF 2021.

Il decreto risponde alla necessità di trovare soluzioni più adatte a far fronte all'emergenza sociale derivante da una capacità di produrre reddito che è e rimarrà decurtata per lungo tempo e in interi settori economici.

In modo molto opportuno, le nuove disposizioni intervengono anche sulla normativa di recepimento del Quadro temporaneo per la concessione degli aiuti di Stato, nell'intento di tener conto delle ripetute modifiche apportate ai massimali (soglie di concessione di aiuti da parte di Regioni ed Enti locali) e alle scadenze (proroga al 3 dicembre 2021) previsti dal Quadro nell'ultimo anno allo scopo di sostenere i settori più pesantemente colpiti dalla crisi.

Come già i precedenti provvedimenti, anche in questo caso sono previsti una serie di incentivi *una tantum* diretti a favorire le categorie che meno sono state intercettate dai precedenti decreti. Le novità più rilevanti rispetto ai “ristori” precedenti sono l’abbandono del sistema dei codici AtEco come criterio selettivo di individuazione delle attività oggetto di restrizioni, criterio che aveva determinato esclusioni irragionevoli, e un nuovo meccanismo che dovrebbe assicurare più celeri pagamenti mediante una piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate operativa già dall’8 aprile prossimo. Mancano invece, nella formulazione attuale del decreto, un deciso intervento di rilancio degli investimenti privati, come pure alcune forme di sostegno alla liquidità delle imprese, come ad esempio l’allungamento dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti o il recupero dell’IVA sui crediti non riscossi.

Anche il decreto in esame, come i precedenti, raggruppa gli interventi in tre grandi blocchi: sostegno al sistema delle imprese, sostegno al lavoro e alle famiglie, sistema sanitario e sicurezza; a questi si aggiungono interventi contro la povertà, risorse per gli Enti territoriali e norme di carattere settoriale.

Il **Titolo I** arreca misure di sostegno economico rivolte ad imprese e professionisti. I primi 12 commi dell’articolo 1 riguardano il riconoscimento di un contributo a fondo perduto che presenta, per come è configurato, diversi elementi di miglioramento rispetto ai benefici previsti dai decreti che si sono succeduti durante l’emergenza, sia in termini di innalzamento della percentuale da applicare al calo di fatturato, sia per l’aumento della soglia di accesso (da 5 a 10 milioni di euro). Il contributo è qui scaglionato in ragione di un criterio di proporzionalità decrescente al crescere del fatturato, per titolari di partita IVA residenti o stabiliti sul territorio italiano, con alcune eccezioni illustrate ai commi 2 e 3 (soggetti che abbiano aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto o l’abbiano cessata prima, soggetti individuati dagli articoli 74 e 162-bis del TUIR). Secondo la Relazione tecnica il riconoscimento del contributo a fondo perduto totalizzerebbe oneri finanziari per 11 miliardi nel 2021. I commi 3 e 4 specificano, secondo criteri lineari apprezzati dalle Parti sociali, le condizioni di accesso al contributo (limiti di reddito agrario e di ricavo derivante da cessioni di beni o prestazioni di servizi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019). Al comma 4 è stabilita la condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato (e corrispettivi) del

2020 sia almeno inferiore del 30% a quello del 2019, con un tetto massimo di 150 mila euro, mentre il comma 5 ripartisce i contribuenti in cinque classi di ricavi 2019 a ciascuna delle quali applicare una percentuale decrescente dal 60 al 20%; tali percentuali si applicano sulla differenza fra l'ammontare medio mensile 2020 e quello 2019. Il contributo così calcolato non concorre alla formazione del reddito disponibile ai fini dell'imposta sul reddito, né alla formazione del valore della produzione netta, né al rapporto di deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa (comma 7). Infine, il contributo a fondo perduto può a scelta del beneficiario essere erogato anche in forma di credito di imposta (da utilizzare in compensazione, con procedure indicate al comma 8), anche se in quest'ultimo caso non è previsto che il credito di imposta non concorre – come invece il contributo – a determinare il reddito imponibile.

Qui occorre sottolineare che il criterio del ricavo annuo appare certamente preferibile al parametro mensile utilizzato nei decreti precedenti, che penalizzava le attività soggette a dinamiche stagionali e alla concentrazione del fatturato in alcuni periodi dell'anno. Tuttavia, il riferimento al ricavo non appare sempre affidabile per misurare il grado di sofferenza di un'impresa, la quale potrebbe ad esempio comprimere i costi per ammortizzare il calo dei ricavi lasciando inalterati i profitti. Va inoltre sottolineata l'assenza di più stringenti condizionalità per l'accesso delle imprese al beneficio, soprattutto in merito al rispetto dei principi di legalità, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al rispetto dei CCNL, all'esistenza di un piano industriale che preveda ad esempio nuovi investimenti/assunzioni).

Auspiciabili sarebbero state misure specifiche rivolte alle imprese ad alto contenuto di manodopera.

Si può aggiungere che nel decreto è mancata la forza di una scelta davvero alternativa, costruita ad esempio, piuttosto che sul fatturato, sui costi fissi sopportati dalle imprese in assenza di ricavi; il criterio dei costi sarebbe infatti utile a identificare quali imprese hanno continuato ad investire in capitale umano, in macchinari, in *software* e conoscenza, durante e nonostante la pandemia.

L'articolo 3 rifinanzia il fondo destinato alla riduzione degli oneri previdenziali per i piccoli autonomi (reddito sotto i 50 mila euro) che nel



2020 abbiano registrato un calo dei ricavi superiore al 33% rispetto all'anno precedente.

Gli **articoli 4 e 5** affrontano la spinosa questione del rapporto fra contribuenti e fisco. Sono generalmente condivisibili le misure di proroga delle rateazioni e dei pagamenti delle cartelle, le proroghe di termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, così come la sospensione delle sanzioni emesse nel periodo 2020-2021 derivanti da controlli automatizzati sulle dichiarazioni dal 2018, nonché la definizione delle stesse somme in via agevolata. Il decreto prevede inoltre lo scaglionamento dei termini di notifica delle cartelle, data l'estensione del periodo di sospensione dei versamenti. Perplessità suscita invece la scelta di prevedere la cancellazione delle cartelle dal 2000 al 2010 fino a 5mila euro per contribuenti di reddito fino a 30mila euro annui. Si tratta di una misura che annulla crediti che lo Stato non è riuscito a recuperare, e che fanno parte di quello *stock* gigantesco di crediti irrecuperabili che appesantiscono l'attività dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

Una prima criticità riguarda l'opportunità, a fronte di tale strutturale incapacità nel recupero delle cartelle esattoriali, di una riforma del meccanismo di riscossione che impedisca il ripetersi dell'accumulo di crediti inesigibili e che renda invece possibile scaricare i crediti ritenuti inesigibili in base non a valutazioni discrezionali dell'Agenzia delle entrate-riscossione, ma a parametri chiari e predefiniti. Ma il vero punto critico riguarda la misura, che è stata oggetto di un serrato dibattito all'interno dell'esecutivo, di cancellazione dei debiti tributari fino a 5mila euro a cartella (e non per singolo contribuente), rivolta ad una platea di beneficiari che comprende soggetti, persone fisiche e non, con reddito fino a 30mila euro nel periodo di imposta 2019. La *ratio* della norma non può rinvenirsi nella volontà di alleggerire l'attività dell'Agenzia cancellando i crediti non recuperabili, dal momento che la irrecuperabilità di un credito non dipende dal suo ammontare né dal reddito dichiarato dal debitore. Sarebbe stato preferibile identificare quali criteri rendono una cartella esattoriale effettivamente irrecuperabile, e per fare ciò sarebbe stato opportuno ricorrere a un decreto diverso da quello in esame, che invece deve fissare i sostegni economici per gli operatori in difficoltà a causa della pandemia. L'ancoraggio della cancellazione al limite di reddito (piuttosto che all'ISEE) porta in sé un elemento simbolico negativo, perché può spingere a sanare il debito di un evasore calcolandolo proprio sulla base

della grandezza che lo rende evasore, e cioè il reddito dichiarato, mentre se il beneficiario è un'impresa attiva, essa può lecitamente "alleggerire" il proprio peso tributario contando sulle sospensioni e rateazioni dei versamenti previsti dal decreto. Va sottolineato che lo stralcio dei debiti tributari comporta per la finanza pubblica un costo pari a 534 milioni nell'anno in corso, a 108 nel 2022 e a 50 milioni nel 2023-24 e 2025.

Il generale il CNEL esprime perplessità in merito a ogni condono fiscale, a prescindere dalla sua dimensione o incisività: si tratta di una opzione che indebolisce, in un Paese connotato da un già particolarmente debole rapporto fra cittadini e fisco, il legame fra imposizione fiscale e spesa pubblica, che mina il principio della fedeltà fiscale dei contribuenti, premiando invece i disonesti e ingenerando l'aspettativa di poter contare su altre possibili sanatorie fiscali. In nessun caso deve passare il principio che la crisi, per quanto drammatica, possa dissolvere per i cittadini il dovere fiscale; si dovrebbe, al contrario, potenziare la lotta all'evasione fiscale.

Il CNEL, come ha ripetutamente sottolineato nelle osservazioni e proposte sull'ultimo disegno di legge di bilancio e precedentemente sulla NADEF 2020, ritiene allo stato attuale improrogabile una vera e complessiva riforma del sistema fiscale italiano, ancorata ai principi di equità e di effettiva progressività, nonché al recupero di una evasione che non ha paragoni nei Paesi sviluppati.

Il **Titolo II** (articoli 7-19) riguarda il blocco di disposizioni in materia di lavoro e contrasto alla povertà. Qui le Parti sociali rappresentate al CNEL registrano un positivo segnale di attenzione da parte dell'esecutivo nei confronti dei settori più drammaticamente colpiti dalla crisi, anche se le disposizioni sugli ammortizzatori *covid* e il blocco dei licenziamenti non sembrano rispondere pienamente a tutte le richieste. La data del 30 giugno, come soglia a partire dalla quale avviare criteri di selettività, appare ancora troppo prossima in considerazione dei problemi che si sono accumulati sul piano vaccinale. La rapida ripresa delle attività non avverrà per tutti i settori immediatamente da luglio. Le Parti sociali ritengono ancora poco attrezzato il decreto per la parte che riguarda la strumentazione da introdurre quando terminerà il blocco generalizzato dei licenziamenti. Inoltre, il CNEL ritiene indispensabile mettere in campo un piano straordinario di politiche attive, che utilizzi i tre strumenti esistenti: i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, la cui funzione va

potenziate, il Fondo nuove competenze, che va opportunamente rinforzato nelle risorse, e l'assegno di ricollocazione, da rifinanziare in concomitanza con un allungamento della durata della NASpI. Tali strumenti, insieme alla promozione del contratto di solidarietà difensivo e a un adeguato finanziamento del contratto di espansione, da estendere opportunamente anche alle imprese con meno di 250 addetti, possono costituire validi canali di redistribuzione del lavoro e di ricambio generazionale. Le Parti Sociali ribadiscono la necessità di una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in senso universalistico.

Nel titolo in esame, secondo lo schema già adottato con i precedenti provvedimenti d'urgenza adottati nel 2020, gli articoli 8-19 contengono misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore, lavoro e contrasto alla povertà, salute e sicurezza, sostegno agli enti territoriali più ulteriori interventi settoriali.

In materia di **lavoro e contrasto alla povertà**, il provvedimento prevede:

- a) la proroga del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021 per tutte le imprese, e fino al 31 ottobre 2021 per le sole aziende che sono destinatarie della Cassa in deroga o all'assegno ordinario con causale *Covid-19*, nonché alla Cassa integrazione salariale operai agricoli;
- b) la proroga della Cassa integrazione guadagni con causale Covid-19;
- c) il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- d) una indennità una tantum di 2.400 euro per i lavoratori stagionali, e a tempo determinato, anche in somministrazione, per i lavoratori intermittenti, e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
- e) il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di cittadinanza, al fine di tenere conto dell'aumento delle domande;
- f) il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;

g) l'incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;

h) la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

i) la proroga delle deroghe al “decreto dignità” sui contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, fino al 31 dicembre 2021.

**Cassa integrazione covid e blocco dei licenziamenti.** Possono essere autorizzate ulteriori 13 settimane di CIGO dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 senza pagamento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori dipendenti di aziende non destinatarie della CIGO, possono essere autorizzate ulteriori 28 settimane di Cassa in deroga o di assegno ordinario nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 senza pagamento del contributo addizionale. Viene disposta la proroga della CISOA per 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Dal punto di vista procedurale, viene semplificata la procedura di invio, da parte dei datori di lavoro, dei dati all'INPS, necessari per il pagamento delle indennità ai lavoratori.

Come richiesto da tutte le Parti sociali, viene stabilito, inoltre, che il datore di lavoro possa utilizzare sia il pagamento diretto della CIG a carico INPS, sia il sistema del conguaglio.

L'articolo 8 proroga il **blocco dei licenziamenti per motivi economici**. Per le imprese che possono fruire della CIGO il blocco opera fino al 30 giugno 2021, per tutte le altre imprese fino al 31 ottobre 2021. Il blocco dei licenziamenti e le sospensioni delle procedure già avviate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno

specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il blocco dei licenziamenti, supportato dalla cassa integrazione Covid, si è dimostrato una misura fondamentale in questa lunga fase pandemica e quindi non possiamo che condividere l'ulteriore proroga. Tuttavia, la crisi sanitaria richiede, a parere dei sindacati una estensione del blocco dei licenziamenti per tutta la durata della crisi e per tutte le aziende e settori produttivi, senza distinzioni.

Sempre in materia di integrazione salariale, l'articolo 9 contiene specifiche norme volte all'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e alla proroga dell'importo aggiuntivo (10%) del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il 2021 per i dipendenti di ILVA. Si tratta di un impegno atteso dalle Parti sociali, che dimostra l'interesse dello Stato per un settore industriale strategico per la vita economica del Paese.

Il comma 3 dell'art. 9 incrementa il Fondo di solidarietà del settore aeroportuale al fine di integrare le prestazioni di cassa integrazione salariale in deroga con causale *Covid-19* richieste dalle imprese del trasporto aereo.

Per ampliare la possibilità di accedere alla NASpI per i lavoratori dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ai fini della concessione della NASpI (fino al 31 dicembre 2021, articolo 16).

L'articolo 10 disciplina le indennità riconosciute ai lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalle norme di contenimento del contagio, che sono esclusi dal regime degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in ragione della tipologia contrattuale applicata al rapporto di lavoro o che non possono usufruire della NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite a domicilio è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità di euro 2.400, in aggiunta a quella pari ad euro 1.000 già loro percepita ai sensi di legge. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In favore dei sottoelencati ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

I soggetti sopra elencati, alla data di presentazione della domanda non debbono risultare né titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, né titolari di pensione.

Sempre l'articolo 10 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto-legge al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e che risultino altresì non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri

versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Tutte le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili, sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità e non concorrono alla formazione del reddito.

È, inoltre, disposta un'indennità complessiva di 350 milioni di euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19*, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il menzionato emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e determinate altre prestazioni.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Gli importi della suddetta indennità e per le menzionate categorie di lavoratori sono ripartiti come segue: euro 1.200 se, nel 2019, si sono percepiti compensi derivanti da attività sportiva inferiori a euro 4.000 annui; euro 2.400 se, nel 2019, si sono percepiti compensi derivanti da attività sportiva compresi tra i 4.000 e 10.000 euro annui; euro 3.600 se, nel 2019, si sono percepiti compensi derivanti da attività sportiva superiori a euro 10.000 annui. Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Riteniamo importante aver rifinanziato l'indennità Covid per tutte queste categorie di lavoratrici e lavoratori che svolgono prestazioni lavorative discontinue e frammentate, ma occorre sottolineare che anche in questo Decreto, continuano ad essere escluse dall'elenco alcune categorie: lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori marittimi, collaboratori occasionali con reddito inferiore a 5 mila euro. Inoltre, soprattutto per



coloro che da molti mesi sono senza un'occupazione, riteniamo che l'indennità una tantum di € 2400, sia insufficiente.

**Rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza.** È disposto un incremento dell'autorizzazione di spesa di 1 miliardo di euro. Per il 2021 viene disposta la sospensione dell'erogazione del RdC, in luogo della decadenza, in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i sei mesi (articolo 11). L'incremento del fondo è assolutamente condivisibile a causa del forte aumento delle famiglie in povertà confermato dalla stima preliminare ISTAT (calcolata sui consumi e non sui redditi) che segnala nel 2020 circa 335 mila famiglie in più rispetto al 2019. Le Parti sociali presenti al CNEL ritengono tuttavia indispensabile destinare un ulteriore incremento di risorse, in linea con quanto segnalato dalle otto proposte dell'Alleanza contro la povertà dell'autunno scorso. La scelta della sospensione della prestazione in luogo della decadenza, invece, è giudicata una misura non adatta a incentivare l'emersione né l'occupazione. Va temuto, peraltro, l'eventuale effetto "trappola della povertà" derivante dal venir meno della prestazione nel caso che il beneficiario riesca a percepire un reddito da *working poor*.

Il **Reddito di emergenza** viene rifinanziato per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021 in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa della situazione epidemiologica corrente (articolo 12). In particolare, è previsto il riconoscimento automatico delle tre mensilità di REM ai soggetti titolari di un ISEE in corso di validità non superiore ad euro 30.000 che abbiano cessato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 NASpI e DisColl e non hanno né un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione né una pensione diretta o indiretta. La prestazione REM è incompatibile con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta fatta salva l'eccezione costituita dalla percezione dell'assegno ordinario di invalidità. Inoltre, la corresponsione del REM è incompatibile con la percezione del reddito di cittadinanza nello stesso periodo di riferimento come altresì delle indennità sopra descritte di cui all'articolo 10 del decreto in esame.

Rispetto agli analoghi provvedimenti di estensione del REM adottati nel 2020, il decreto all'esame prevede dunque due novità: la soglia di reddito di accesso per i soggetti in locazione, che viene aumentata di un dodicesimo dell'importo della locazione stessa risultante dall'ISEE, e la concessione della prestazione di base (400 euro a mese) a coloro che, non superando un ISEE di 30 mila euro, abbiano terminato di usufruire della NASpI o della DisColl.

Il CNEL, pur condividendo tutte le misure che incrementano le risorse destinate ai nuclei familiari in forte difficoltà, sottolinea come per la terza volta il Governo sia costretto ad estendere l'applicazione di una misura che, nella sua concezione iniziale, era disegnata come emergenziale ed assolutamente transitoria. Tale estensione, come pure l'incertezza sulla ulteriore durata degli effetti economici e sociali della perdurante crisi sanitaria, inducono a ritenere necessario un intervento correttivo sulla principale misura esistente per contrastare la povertà, il Reddito di cittadinanza. Tale strumento dovrebbe subire una revisione strutturale in direzione di una maggiore flessibilità e inclusività, per far fronte con regolarità ai nuovi bisogni e ridurre il ricorso a misure emergenziali ed incondizionate, come il REM, che risultano necessariamente meno eque.

Il decreto in esame prevede il rifinanziamento del fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (articolo 13), in particolare, ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, tale fondo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2021. Per i lavoratori autonomi è disposto il rifinanziamento di 1,5 miliardi di euro del Fondo per la decontribuzione.

Le misure a sostegno dei lavoratori fragili prevedono il rinnovo dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità (secondo i criteri stabiliti dal decreto "Cura Italia") fino al 30 giugno 2021, senza computo dell'assenza nel periodo di comporto (articolo 15). Con tale intervento si incrementano le coperture economiche destinate a tale categoria, da 53,9 milioni a 157. Si tratta di una norma che trova il consenso delle Parti sociali, sia per gli interventi di proroga e di integrazione delle norme previgenti, sia per le integrazioni volte ad accrescerne la chiarezza e i margini di applicabilità (ad esempio nel periodo che va dalla scadenza delle misure precedenti e la vigenza del

decreto attuale). Il CNEL condivide la misura che esclude il periodo dal calcolo del comparto, perché supporta in particolare gli individui con patologie di lunga durata. Va tuttavia segnalato come non vi sia certezza che la copertura finanziaria sia sufficiente per tutta la durata dell'emergenza, e come ciò determini con molta probabilità la necessità di nuovi, prossimi interventi, con il rischio di periodi non coperti né dalle future né dalle attuali misure.

Il decreto avrebbe potuto affrontare il tema dei congedi parentali: il fatto che essi siano retribuiti al 50% acuisce ancora di più il *gender gap* salariale e penalizza i redditi familiari modesti.

All'**articolo 17**, comma 1, viene ancora prorogata la possibilità di rinnovare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni del decreto 81/2015.

L'**articolo 18** stabilisce che al fine di completare le procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, le convenzioni sottoscritte da ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome per gli incarichi di collaborazione conferiti dall'ente stesso sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime. La misura di proroga dei contratti dei cd. *navigator* e l'auspicio di una loro stabilizzazione non deve tuttavia prescindere da un più ampio progetto di rafforzamento dei servizi per l'impiego, quanto mai indispensabile per riuscire a gestire in modo efficace le transizioni lavorative nella fase di uscita dall'emergenza sanitaria.

L'**articolo 19** proroga la misura dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021. Il comma 2 deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di stato sancendo che l'esonero viene riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza. L'articolo sancisce come gli oneri

derivanti da tale esonero sono quantificati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.

Positive appaiono le norme relative al terzo settore (articolo 14), che ampliano le risorse a disposizione del fondo riconoscendo la maggiore necessità di sostegno del valore sociale ed economico degli organismi del terzo settore, e consentono di avere un più ampio margine di tempo per modificare gli statuti e usufruendo di agevolazioni nelle procedure (proroga al 31 maggio 2021 del termine per l'adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore previsto dal decreto legislativo 117/2017).

Il **Titolo III** raggruppa nuove norme in materia di salute e sicurezza (vaccinazioni, medici e specializzandi, personale infermieristico, farmacie, produzione di vaccini). Si tratta di misure destinate a potenziare la campagna vaccinale, delle quali si auspica l'adeguatezza rispetto a un obiettivo che appare assolutamente dirimente per il ripristino della normalità.

L'**articolo 20**, modificando/integrando alcuni passaggi dell'ultima legge di bilancio, introduce le seguenti novità in materia di vaccinazioni e di somministrazioni di farmaci anti-*covid*. Lo stanziamento complessivo per il 2021 viene elevato a 2,8 miliardi di euro, suddiviso in 2.100 milioni di euro per l'acquisto di vaccini e 700 milioni per l'acquisto di farmaci (400 milioni per *Remdesivir* e 300 milioni per anticorpi monoclonali, entrambi in corso di registrazione in Europa). I medici specializzandi possono essere impiegati nella campagna di somministrazione vaccinale a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. Si prevede il coinvolgimento nella campagna vaccinale dei medici di medicina generale e, qualora ciò non fosse sufficiente, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, con uno stanziamento complessivo di 345 milioni di euro per il 2021. Viene agevolato il ricorso a prestazioni aggiuntive di medici, infermieri e assistenti sanitari, nell'ambito degli stanziamenti già previsti a tal fine e, nello stesso tempo, viene sospesa la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro e il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del SSN che aderisce alla campagna di somministrazione di vaccini al di fuori dell'orario di servizio. Per il 2021, in via sperimentale, si prevede la possibilità per i

farmacisti opportunamente formati di procedere, mediante stipula di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, alla somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico senza la supervisione di medici, come invece era stabilito dalla normativa previgente. Viene inoltre rafforzato il ruolo di presidi di prossimità delle farmacie prevedendo in loro favore una remunerazione aggiuntiva (con stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni per il 2022) relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese le somministrazioni del vaccino anti-*covid*.

Per il 2021 al settore biofarmaceutico è destinato uno stanziamento pari a 200 milioni di euro per agevolazioni finanziarie relative ad investimenti privati per ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini contro le patologie infettive emergenti e quelle più diffuse, attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale, nonché per la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Con riguardo all'utilizzo del sistema informativo Tessera sanitaria per l'implementazione del piano strategico di vaccinazione contro il *Covid*-19, è prevista la possibilità di includere nella Tessera sanitaria le informazioni sull'eventuale pregressa infezione da *Covid* della persona interessata, garantire la circolarità delle informazioni tra i vari sistemi sanitari regionali (anche in relazione alla possibilità di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica) ed estendere l'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione.

L'**articolo 21** proroga di altri quattro mesi le misure già previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c. d. Rilancio), concernenti la possibilità per le Regioni e Province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere o altri immobili per far fronte a improrogabili esigenze connesse all'emergenza. Si tratta, lo ricordiamo, di strutture destinate a ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario nel caso in cui esse non possano attuare le suddette misure presso il proprio domicilio a causa delle caratteristiche dell'immobile e del conseguente rischio di contagi in ambito familiare. Viene anche prorogata la disposizione relativa all'implementazione e al potenziamento delle prestazioni domiciliari, finalizzata al decongestionamento delle strutture ospedaliere, già prevista nell'ambito

del citato articolo 1 del decreto-legge n. 34/2020. Per tutte le finalità sopra menzionate, l'ulteriore spesa prevista nel 2021 è pari a 51,6 milioni di euro ed il finanziamento si estende indistintamente a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo la ripartizione indicata in una tabella allegata all'articolo 21.

Con l'**articolo 22** si garantisce continuità a misure già vigenti; è prorogata al 31 dicembre 2021 la scadenza della ferma di 190 medici e 300 infermieri dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell'Arma dei Carabinieri arruolati temporaneamente per l'emergenza. Si tratta della prosecuzione dei servizi autorizzati da precedenti disposizioni contenute nel decreto "Cura Italia" (decreto-legge 18/2020) e nel richiamato decreto "Rilancio" (decreto-legge 34/2020). Contestualmente vengono prorogati di 12 mesi i 15 incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del "Cura Italia" per la qualifica di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, necessari per far fronte all'accresciuto impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio sul fronte della diagnostica molecolare, delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno alla rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffuse emergenti e riemergenti.

In un altro titolo, ma concettualmente parte di questo stesso blocco di disposizioni, l'**articolo 35**, che contiene misure riferite a spese sanitarie (acquisto di beni, servizi e prestazioni) per 24 milioni destinati a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, un milione per gli istituti penitenziari e 1,7 per le Capitanerie di porto. Per il potenziamento dei servizi della sanità militare per il monitoraggio sul territorio e la sorveglianza sanitaria nonché per l'accelerazione della vaccinazione sono inoltre stanziati 5 milioni di euro.

Il **Titolo IV (articoli 23-30)** prevede l'incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali – previsto dal decreto "Rilancio" - con un finanziamento di 1 miliardo di euro che sarà attribuito con decreto MEF previa intesa in sede conferenza Stato-Città; il Fondo ammonta pertanto a 1.500 milioni, dei quali 130 destinati a città metropolitane e province. Tale incremento si associa a quello di 260 milioni in favore delle Regioni e Province autonome, anch'esso operativo previo passaggio in Conferenza e decreto ministeriale. Le norme del titolo in esame sostanzialmente integrano i fondi già previsti dai precedenti

provvedimenti emanati durante l'emergenza, dato il prolungarsi della stessa. Fra queste misure, particolarmente opportune appaiono quelle inerenti i contributi destinati ai soggetti esercenti attività di impresa svolta nei Comuni a vocazione montana (comprensori sciistici).

**All'articolo 25** è prevista l'istituzione di un fondo (250 milioni) per il parziale ristoro dei Comuni a seguito delle mancate entrate derivanti dalla riscossione della imposta di soggiorno. Sul punto, le organizzazioni rappresentative degli operatori interessati reputano insufficienti gli importi stanziati, in quanto consentiranno una copertura solo parziale delle mancate entrate. Segnalano inoltre il ruolo centrale dell'imposta di soggiorno nel bilancio dei Comuni, nonché la notevole disforme distribuzione del gettito sul territorio. Inoltre occorre considerare tali risorse vincolate e destinate ad interventi per il settore del turismo e della cultura.

Si auspica l'introduzione di misure specifiche a sostegno della ripresa e della promozione del turismo.

Va nella giusta direzione la sospensione delle tasse e canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

**L'articolo 24** prevede un fondo di 1 miliardo presso il MEF finalizzato al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel 2020 dalle Regioni per l'acquisto di beni destinati all'assistenza medica, alle apparecchiature medicali. Si tratta di somme sostenute nelle more del completamento delle forniture da parte del Dipartimento per la protezione civile e, successivamente, del Commissario straordinario per l'emergenza, che saranno rimborsate secondo un riparto le cui modalità richiedono uno specifico decreto del MEF.

**L'articolo 29** riguarda il trasporto pubblico locale e regionale, sottoposto all'obbligo di servizio pubblico e alla conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus. Si prevede il finanziamento del fondo istituito presso il MIT con 800 milioni di euro per il 2021, per compensare la riduzione dei ricavi derivanti dal calo dei passeggeri. Il CNEL considera positivo lo stanziamento di ulteriori 800 milioni di euro per il potenziamento del trasporto pubblico locale. Rimane il nodo Alitalia.

Al **Titolo V** sono riportate innanzitutto le disposizioni che riguardano il mondo della scuola (**articoli 31, 32 e 33**). Si tratta di 150 milioni a incremento del fondo di funzionamento della scuola, per l'acquisto di

dispositivi di protezione individuale e di sanificazione degli ambienti, per gli interventi di supporto agli alunni con disabilità, disturbi dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, allo scopo di consentire la continuazione delle attività fino a giugno e di avviare in sicurezza l'anno successivo. Le risorse (comma 2) sono ripartite fra le singole istituzioni scolastiche secondo i criteri già stabiliti dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Da notare che, per consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse da parte delle singole istituzioni scolastiche con operazioni negoziali rapide e mirate, prosegue l'erogazione del servizio di assistenza da parte del Ministero dell'istruzione messo a punto per la gestione di finanziamenti previsti dai decreti "Cura Italia" e "Rilancio". Il comma 5, infine, prevede che l'assenza dal servizio del personale scolastico per sottoporsi alla vaccinazione sia giustificata e non comporti trattenute, mentre al comma 6 si incrementano (con 150 milioni da ripartire con criteri fissati da decreto del MI) le risorse del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e il recupero didattico, per realizzare progetti volti a potenziare le competenze degli studenti e la socialità compromessa dalla situazione emergenziale, anche mediante collaborazioni con enti del terzo settore e imprenditoria sociale.

L'**articolo 32** è volto a completare il programma di sostegno alla fruizione di didattica digitale in favore degli studenti delle Regioni del Mezzogiorno (acquisto di dispositivi individuali e sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata). La misura si pone in continuità con quelle adottate nel corso del 2020, attraverso un incremento di 35 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche di otto Regioni, per potenziare la didattica digitale dove i problemi di continuità scolastica si sono rivelati più gravi e realizzare l'obiettivo della connettività illimitata. Modalità e tempistica del potenziamento dell'offerta formativa sono lasciate all'autonomia delle scuole, mentre alla copertura finanziaria si provvede con la corrispondente riduzione della dotazione 2021 del Fondo sviluppo e coesione dell'attuale ciclo di programmazione. Le parti sindacali rilevano come da questo blocco di disposizioni dedicate alla didattica siano assenti sia le misure riguardanti la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati a sostegno della didattica, sia gli interventi di semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente e dei collaboratori scolastici, indispensabili per consentire una ripartenza piena dell'anno scolastico, il prossimo 1° settembre. Occorre anche procedere allo sblocco



della mobilità mediante il superamento dell'obbligo di permanenza degli insegnanti per cinque anni nella prima sede di assegnazione.

Si segnala, in forza dei già preventivabili danni in termini di perdita di conoscenze e competenze, la necessità di immaginare azioni per il recupero, nell'immediato, del tempo scuola perduto; soprattutto in relazione alla popolazione studente a rischio di disoersion scolastica o caratterizzata da fragilità nell'apprendimento.

Le Parti sociali tutte, richiamano l'attenzione sulla necessità di un grande sforzo su politiche attive del lavoro e formazione professionale.

All'**articolo 33** sono incrementate le risorse di sostegno alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e agli enti di ricerca con 78,5 milioni, anche qui per potenziare la didattica a distanza e la strumentazione digitale. Alle risorse si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 240, della legge n.160/2019), dal quale fondo tuttavia non vengono modificate le risorse destinate ad avviare l'operatività dell'Agenzia nel suo primo anno di vita (diventato ormai il 2021). In materia di ricerca, si segnala che non sono state inserite nel decreto due misure richieste dalle imprese per superare le criticità del credito di imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, riguardanti l'ammissibilità delle commesse estere e le sanzioni in caso di errata imputazione o calcolo.

I primi due commi dell'**articolo 34** istituiscono nello stato di previsione del MEF un Fondo per le persone con disabilità, con dotazione per il 2021 di 100 milioni di euro afferenti al bilancio della Presidenza del Consiglio. L'obiettivo, condivisibile, è di incrementare le risorse utili all'assistenza e alle attività delle persone diversamente abili, ma si segnala che con tale misura si rischia di incrementare, anziché contrastare, l'eccesso di frammentazione di interventi non coordinati sul tema dei disabili. Il comma 3 dello stesso articolo incrementa con 20 milioni per l'anno in corso il fondo buono viaggi, destinato a coprire il 50% delle spese sostenute da persone con patologie, o a mobilità ridotta o in stato di bisogno, che utilizzino taxi o noleggio con conducente. Il CNEL ritiene che l'opportunità del nuovo Fondo andrà valutata non soltanto sulla base dei decreti attuativi, ma soprattutto rispetto alla connessione con quanto previsto

dall'esistente Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'**articolo 35** contiene le misure messe a disposizione dei Ministeri dell'interno, della giustizia e della difesa, con 148 milioni stanziati per integrare le indennità di servizio delle forze dell'ordine, per la copertura delle spese per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali e per la sanificazione degli ambienti. In particolare, 92 milioni sono destinati alle indennità alle forze di polizia. 5,7 milioni vanno ai vigili del fuoco, 4,8 alla polizia penitenziaria, 2 alla capitaneria di porto. Parte del pacchetto di risorse aggiuntive è destinato alle forze armate: al settore sanitario militare, rafforzato sia attraverso il pagamento dell'indennità di servizio di 6,5 milioni da destinare al personale medico e paramedico, sia attraverso ulteriori 5 milioni da utilizzare nel settore sanitario e nell'implementazione di presidi medici e igienico sanitari. 9,6 milioni per l'anno in corso vanno a rafforzare la missione "*strade sicure*". Il CNEL, ritenendo congrue le poste stanziate rispetto alle ore di lavoro straordinario previste e rispetto all'attività svolta dal citato personale sul territorio, sottolinea come tali norme siano positivamente orientate a fornire un immediato supporto al sistema sanitario.

Il pacchetto di risorse destinate alla cultura (incluso spettacolo, cinema e audiovisivo), all'**articolo 36**, prevede l'incremento dei vari fondi istituiti dai decreti 18 e 34 del 2020 con 400 milioni per l'anno in corso, così ripartiti: 80 milioni per sostenere i musei statali, 200 per cinema e spettacolo, 120 per le imprese e le istituzioni culturali. I commi 2 e 4 definiscono come verranno garantiti i ristori a favore di musei e teatri per i mancati introiti dovuti al ridimensionamento, al rinvio o all'annullamento di spettacoli e mostre.

L'**articolo 37** prevede l'istituzione di un fondo presso il MISE destinato a consentire la prosecuzione dell'attività alle grandi imprese (250 o più dipendenti, o fatturato superiore a 50 milioni, o bilancio di almeno 43 milioni), che si trovino temporaneamente in difficoltà finanziaria a causa della pandemia, e per le quali sia ragionevolmente prevedibile il rimborso integrale del prestito. La concessione del finanziamento è disciplinata dalle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato durante l'emergenza (Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modifiche). Il Fondo, dotato di 200 milioni, opera attraverso finanziamenti da restituire entro cinque anni, ed

è rivolto a imprese individuate dal richiamato Quadro, ad esclusione di quelle operanti nel settore creditizio-assicurativo, e può applicarsi anche a imprese in amministrazione straordinaria con finanziamento rivolto alla gestione corrente. I dettagli su criteri e modalità di accesso all'agevolazione, e soprattutto sui meccanismi di stima della capacità di effettivo rimborso, saranno stabiliti con decreto MISE-MEF da emanarsi entro il mese successivo alla conversione del presente decreto. Il CNEL ritiene che la misura all'**articolo 37** costituisca un primo segnale di attenzione nei confronti di settori strategici e in direzione favorevole alla ripresa dei numerosi tavoli di crisi, aperti ma privi di sbocco per mancanza di strumenti attivi.

Al sistema delle fiere internazionali per la promozione del *made in Italy* è dedicato l'**articolo 38**, che incorpora il sistema dal fondo relativo alla cultura e dedica un fondo autonomo presso il MIBACT dotato di 100 milioni per ristorare dalle perdite derivanti dall'annullamento di fiere e congressi. Il fondo "promozione integrata" istituito dal "Cura Italia" continua ad esistere ed è incrementato di 150 milioni, ma i sostegni erogabili a valere sui due fondi non sono cumulabili.

All'**articolo 39** è previsto un incremento del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" attivato dalla legge di bilancio 2021. Si aggiungono nuove settimane di ammortizzatori sociali emergenziali per i lavoratori delle categorie citate, oltre all'estensione del divieto di licenziamento, misure senz'altro da condividere ma che lasciano privi di ogni tutela i lavoratori discontinui e stagionali degli agriturismi, in maggioranza donne, gli operai agricoli che lavorano in aziende colpite da calamità naturali (es. *xylella*), il comparto florovivaistico danneggiato dallo *stop* di cerimonie ed eventi, dipendenti della filiera vitivinicola in sofferenza per il blocco dei *catering*. Per questi lavoratori si ritiene necessario riconoscere una indennità come per gli altri stagionali, il trascinarsi delle stesse giornate di lavoro del 2019 ai fini dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione agricola. Un segnale positivo sarebbe costituito dallo sblocco delle trattative per il rinnovo dei contratti agricoli provinciali, presente solo su una piccolissima parte dei territori.